

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to (Dr. Pietro Paolo Piras)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dr. Franco Famà)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione, ai sensi della legge n. 69/2009, è in corso di pubblicazione, all’Albo Pretorio

Informativo del sito web del Comune, a partire dal giorno **22.02.2017** per quindici giorni consecutivi.

Terralba, li **22.02.2017**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dr. Franco Famà)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata, all’Albo Pretorio Informativo del sito web del Comune dal
giorno _____ al giorno _____ ed è divenuta esecutiva, ai sensi
dell’articolo 134 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Terralba, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Franco Famà)

N° **277** del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio

Per copia conforme

Terralba, li _____

IL FUNZIONARIO
INCARICATO DAL SINDACO



COMUNE DI TERRALBA
(Provincia di Oristano)

DELIBERAZIONE della **GIUNTA COMUNALE**

n. 013

Del 10.02.2017

OGGETTO: PROPOSTA DI STIPULA DI CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA AI SENSI DEGLI
ARTT. 2 E 3 D.L.132/2014 RIFERITA A RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI – INDIRIZZO
DELLA GIUNTA.

L’anno **duemiladiciasette** il giorno **dieci** del mese di **febbraio** nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 09,30 e seguenti si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori

	<u>Presenti</u>	Assenti
1) Piras Pietro Paolo	X	
2) Siddi Stefano	X	
3) Grussu Andrea	X	
4) Marongiu Roberto	X	
5) Murtas Alessandro	X	
6) Manca Maria Cristina	X	
Totale	06	-

Assiste il **Segretario Generale Dott. Franco Famà**

Il Sindaco Piras Pietro Paolo, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la nota acclarata al protocollo generale n°19361 in data 17/11/2016 con cui l'Avv. E.U. avanza nell'interesse del sig. P.L.M. richiesta di risarcimento del danno conseguente al sinistro stradale occorso 01/11/2016 alle ore 07:30 nella S.P. 92 in direzione da Uras in prossimità della rotonda in località Narbonis;

DATO ATTO che nella suddetta richiesta viene affermato che la vettura targata DS602VG, condotta dal proprietario P.L.M., nel percorrere la S.P. 92 in direzione da Uras a Narbonis, giunta a una distanza di circa 50/100 mt. dalla rotatoria, a causa dell'improvviso attraversamento stradale da sinistra verso destra di un cane randagio di taglia media, nel tentativo di evitare l'urto con l'animale, sterzava verso destra, si veniva a trovare con entrambe le ruote laterali fuori dell'asse stradale e perdeva così il controllo della propria vettura, arrestando la marcia in corrispondenza dell'isola centrale della rotatoria, e precisamente nell'infossamento causato da lavori in corso, mentre il cane proseguiva la corsa e faceva perdere le proprie tracce;

VISTA la nota acclarata al protocollo generale n°1772 in data 01/02/2017 con cui l'Avv. E.U., nell'interesse del sig. P.L.M. propone al Comune di Terralba, ritenuta pacifica la posizione di responsabilità dell'ente, la stipula di una convenzione di negoziazione assistita per la definizione bonaria della richiesta di risarcimento danno conseguente al sinistro stradale del 01/11/2016 alle ore 07:30 nella S.P. 92 in direzione da Uras in prossimità della rotonda in località Narbonis;

VISTI gli artt.2 e ss.gg. del D.L.12 settembre 2014, n° 132 convertito in Legge 10 novembre 2014, n° 162, ai sensi dei quali la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo;

VISTO il rapporto del sinistro effettuato dalla Polizia Locale, trasmesso con nota n°1983 in data 06/02/2017, nel quale a seguito degli accertamenti e della acquisizione delle dichiarazioni dei testimoni si dà atto di incongruenze nella richiesta di cui alla nota prot. 14361 circa l'orario del sinistro, la distanza intercorrente tra la vettura danneggiata e quella che seguiva, che la strada in questione è ad una carreggiata e a due corsie con limite di velocità 50 km/h in relazione alle condizioni dissestate del manto stradale, la vettura è uscita di strada 180 mt. circa prima della rotatoria, la stessa ha riportato ingenti danni;

PRESO ATTO dallo stesso rapporto che in considerazione di detti elementi oggettivi la velocità tenuta nell'occorso dalla vettura danneggiata non solo non risultava commisurata alle condizioni dissestate del manto stradale, bensì neanche rispettosa del limite di velocità massima prescritto dalla segnaletica stradale presente; l'obbligo sancito dall'art.141 C.d.S. di regolare la velocità avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche ed alle condizioni della strada, ha la finalità di consentire al conducente di conservare il controllo del mezzo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza e, dunque, di evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione;

EVIDENZIATO che il sinistro non è stato rilevato nella immediatezza da organi di polizia, con la conseguenza che non si dispongono di tutta una serie di dati oggettivi necessari per il completo accertamento dei fatti, e che la qualificazione di randagio del cane che si riferisce abbia attraversato improvvisamente la strada non costituisce il frutto di un accertamento sulla inesistenza del microchip o di tatuaggio padronale, bensì di una dichiarazione di parte o mera valutazione;

RILEVATO per i motivi anzi detti che è pacifica la non responsabilità dell'ente per i danni richiesti e che, pertanto, difettano i presupposti perché la stessa amministrazione definisca in via bonaria la vertenza;

RITENUTO pertanto obbligatorio non autorizzare la adesione alla convenzione di negoziazione assistita proposta dal citato legale in quanto il riconoscimento della responsabilità da parte dell'ente si configura come evidente danno erariale;

ACQUISITO il parere positivo di regolarità tecnica da parte del responsabile del IV Servizio Vigilanza;

Con votazione unanime resa nei termini di legge

DELIBERA

1) Di non autorizzare la adesione alla convenzione di negoziazione assistita proposta ex art.2 e ss.gg. del D.L.12 settembre 2014, n° 132 convertito in Legge 10 novembre 2014, n° 162 per la definizione amichevole della richiesta di risarcimento danno conseguente al sinistro stradale del 01/11/2016 alle ore 07:30 nella S.P. 92 in direzione da Uras in prossimità della rotonda in località Narbonis;

2) Di dare mandato al responsabile del IV servizio Vigilanza perché provveda per quanto di competenza;